



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

- VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349, "*Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale*", e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 13 concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale, previo parere del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;
- VISTA** la legge 23 marzo 2001, n. 93, "*Disposizioni in campo ambientale*" ed in particolare l'art. 17, comma 3;
- VISTO** l'articolo 68 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che nel sopprimere alcuni enti ritenuti "*inutili*" consentiva la proroga, da disporsi con DPCM, di taluni organismi collegiali, e l'art. 12 comma 20 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto per questi che, alla data di scadenza del regime di proroga, le attività svolte fossero definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni in cui erano operanti;
- VISTA** l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4823 del 26 settembre 2013, con la quale si è rilevata l'avvenuta soppressione del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;
- VISTO** che a seguito di tale soppressione le attività precedentemente attribuite al Consiglio Nazionale per l'Ambiente sono state definitivamente trasferite ai competenti uffici del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare in cui lo stesso era operante;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, concernente il "*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione*" e, in particolare, l'articolo 3 comma 1, lett. h);
- VISTO** il decreto del Segretario Generale prot. n. 2342 in data 11 dicembre 2015, con il quale è stata istituita, nell'ambito e a supporto del Segretariato Generale, la "*Commissione di Valutazione delle istruttorie ai fini dell'individuazione delle associazioni ambientaliste ai sensi dell'art. 13, comma 1 della Legge 8 luglio 1986, n. 349*";
- CONSIDERATO** che, con nota prot. 1999/SG del 12 novembre 2015, il Segretariato Generale del Ministero ha intrapreso presso le associazioni di protezione ambientale riconosciute un'azione di aggiornamento e verifica circa la permanenza dei requisiti previsti dall'art. 13 della legge n.349/86;
- VISTO** il decreto ministeriale 866/SCOC/92 del 26 giugno 1992 con il quale il Ministro dell'Ambiente ha individuato l'Associazione denominata "Garofano Verde" tra le associazioni di protezione ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 della legge 8 luglio 1986, n.349;

- VISTO** il decreto ministeriale 94/SCOC/95 del 7 luglio 1995 con il quale si è preso atto che l'Associazione già denominata "Garofano Verde", con sede in Roma, individuata con decreto 26 giugno 1992 ai sensi del citato art. 13, ha mutato la propria denominazione sociale in "Centro per la Conservazione della Natura";
- VISTA** la nota prot. 15/101 del 29 dicembre 2015, acquisita al prot. 27/SG del 12 gennaio 2016, con la quale il legale rappresentante della Associazione "Centro per la Conservazione della Natura", nel riscontrare la richiesta di aggiornamento delle attività, ha chiesto la cancellazione dell'Associazione medesima dall'elenco delle associazioni di protezione ambientale riconosciute;
- VISTA** la proposta prot. 1168/SG del 12 maggio 2016, con la quale il Segretario Generale, considerate le risultanze dei lavori della Commissione di Valutazione delle istruttorie riunitasi in data 23 marzo 2016, esprime avviso favorevole in merito alla suddetta richiesta;
- RITENUTO** pertanto di dare seguito alla sopra citata richiesta di cancellazione dell'associazione "Centro per la Conservazione della Natura" con sede a Capranica (VT), dall'elenco delle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art.13 della legge n. 349/86 e s.m.i.;

DECRETA

Per le motivazioni esposte in premessa, da intendersi integralmente richiamate, l'Associazione "Centro per la Conservazione della Natura" (già Garofano Verde) con sede a Capranica (VT), è cancellata dall'elenco delle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di notifica.

Il presente decreto, sarà notificato all'Associazione "Centro per la Conservazione della Natura" a cura del Segretariato Generale del Ministero e pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

Gian Luca Galati
